



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
"COORDINAMENTO ATTIVITA' 60 e PIU' ALTO GARDA E LEDRO"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "*Coordinamento Attività 60 e Più Alto Garda e Ledro*" con sede nel Comune di Arco.

Essa opera nel territorio di Alto Garda e Ledro ed intende operare anche in Trentino e regioni limitrofe.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di perseguire le seguenti le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) promuovere e favorire il mantenimento del benessere psico-fisico delle persone nel corso della terza età, incentivando il dialogo e la creazione di legami sociali autentici fra gli individui;
- b) aiutare e supportare le persone anziane che vivono sole e che sono a rischio d. emarginazione, prevenendo o contrastando le situazioni di isolamento e solitudine tramite la partecipazione attiva ed autonoma di tali individui all'interno della comunità di riferimento.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 - Attività

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'esercizio, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo Settore;
- b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:

- a) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere ludico-ricreativo e sportivo, quali a mero titolo esemplificativo corsi di ballo di gruppo, liscio, latino-americano, danze etniche, aquagym, serate danzanti, tornei, corsi di attività motorie, gite e passeggiate;



- b) promuovere ed organizzare iniziative ed incontri di carattere informativo e formativo, quali ad esempio corsi di computer e videoscrittura, corsi di letteratura, pittura, storia dell'arte, visite a mostre e musei;
- c) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale e didattico, quali ad esempio conferenze, convegni, seminari, dialoghi, tavole rotonde, al fine di mettere in rilievo tematiche ed argomenti di particolare interesse civile, sociale ed economico;
- d) promuovere, realizzare, finanziare, progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo rivolte alle persone anziane ed alle loro famiglie;
- e) curare la ricerca e la formazione di nuovi volontari, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione per l'assistenza a persone anziane in condizione di svantaggio;
- f) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi sul territorio provinciale al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge per le associazioni di promozione sociale;
- g) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- h) redigere e pubblicare materiali, testi e documenti, oltre che produrre audiovisivi, al fine di diffondere la conoscenza delle attività svolte dall'Associazione;
- i) creare reti e collaborazioni pro-attive con altre associazioni ed altri enti non lucrativi, così come con altri enti pubblici di carattere locale e provinciale, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati;
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4.. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annua nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo purché iscritti da almeno due mesi precedenti l'assemblea.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Gli associati hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

Art.7 - Prestazioni degli associati

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde:

- per decesso;

- per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. In tale ipotesi, l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto;
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di Revisione;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore dei Conti che iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E' ammessa una sola delega per associato.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- approvare la relazione del Presidente
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica



Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, che può variare da tre a nove, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. In caso di urgenze, con la presenza di tutti i componenti e per accettazione unanime, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti.

I Consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del

mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera del Consiglio Direttivo con le stesse maggioranze previste all'atto dell'elezione.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può assegnare compiti esecutivi ad altri consiglieri o soci.

Art. 17 - L'organo di revisione

L'organo di revisione è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Delle proprie riunioni redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'interno dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazioni

Art.18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- erogazioni liberali da parte di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di enti pubblici locali o nazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Art.19 –

Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.20 –

Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art.22 –

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

LIQUIDAZIONE

Reg.
Bolli
Sanz.
Dir.
Inter.
TOT

REGISTRATO Add. 10 NOV. 2020

Al n. 934 serie 3

Liquidati €

